

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SC SERVIZIO **LEGALE**

0000478 del 12/04/2010

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE CON L'A.N.A.P.A.CA. DI TORINO, FINALIZZATA AD ASSICURARE ASSISTENZA NON SANITARIA AI PAZIENTI ONCOLOGICI SEGUITI DALLA S.C. CURE PALLIATIVE A PREVALENTE VALENZA ONCOLOGICA DELL'ASL CN1. ANNI 2010 - 2012. SPESA € 600,00.

IL RESPONSABILE SC SERVIZIO LEGALE

visto l'articolo 122, titolo V dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 1273/08 del 30/06/2008, e s.m.i;

nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1904 del 26/09/08;

richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 2065/08 del 28/10/2008 ad oggetto: "Adozione del Regolamento Aziendale di organizzazione dei provvedimenti amministrativi" e s.m.i.;

- Premesso che:

- la Regione Piemonte con la promulgazione della Legge Regionale 27 agosto 1984, n. 44 ha inteso riconoscere e favorire tutte le forme di espressione autonoma dei cittadini volte a realizzare modi di partecipazione democratica alla vita delle istituzioni e contribuire allo sviluppo della società, valorizzando in particolare, a norma e per i fini di cui alla Legge 23 dicembre 1978, n. 833, alla Legge regionale 10 marzo 1982, n. 7 ed alla Legge Regionale 23 agosto 1982, n. 20, la funzione sociale del volontariato che concorra alla promozione della salute, al miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra i cittadini, in conformità anche delle previsioni di piano socio-sanitario regionale intese a prevenire, rimuovere o alleviare stati di bisogno, situazioni di emarginazione mediante adeguati interventi nell'ambito sanitario e socio-assistenziale;
- la legge-quadro sul volontariato n. 266 del 12.06.1991 individua nella convenzione, lo strumento giuridico per la regolamentazione dei rapporti tra enti pubblici e le forme associative di volontariato iscritte negli appositi registri regionali o provinciali;
- il decreto legislativo 502/92 e successive modifiche, all'art. 14 comma 7, ribadisce che "E' favorita la presenza e l'attività all'interno delle strutture

Segue Determinazione n. 0000478 del 12/04/2010

sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti; a tal fine le ASL e le Aziende Ospedaliere stipulano con tali organismi, senza oneri a carico del fondo sanitario nazionale, accordi e protocolli che stabiliscono gli ambiti e le modalità della collaborazione, fermo restando il diritto alla riservatezza, comunque garantito al cittadino, e la non interferenza nelle scelte professionali degli operatori sanitari; le aziende e gli organismi di tutela dei diritti e di volontariato concordano programmi comuni a favorire l'adeguamento delle strutture sanitarie e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini. ”;

- Richiamata la determinazione del Direttore Generale A.S.L. n. 15 di Cuneo n. 201/06, avente ad oggetto la convenzione stipulata con l'associazione di volontariato A.N.A.P.A.CA. (Associazione Nazionale Assistenza Psicologica Ammalati di Cancro) O.N.L.U.S. di Torino, finalizzata ad assicurare, per gli anni 2006/2009, assistenza non sanitaria, da parte dei volontari della Sezione di Cuneo, ai pazienti oncologici seguiti dalla propria S.C. Cure Palliative a Prevalente Valenza Oncologica presso Reparti Ospedalieri, Centri residenziali territoriali, Centri Diurni o Day Hospital, in ambulatorio e presso il proprio domicilio, in assistenza domiciliare di Cure Palliative;
- Preso atto che l'associazione in questione si è dichiarata disponibile a continuare gratuitamente tale attività di volontariato, per un ulteriore triennio e che il Direttore delle strutture sanitarie anzivedenziata ha espresso il proprio parere favorevole in merito;
- Preso atto dell'avvenuta iscrizione dell'A.N.A.P.A.CA. al Registro Regionale delle Associazioni di volontariato, settore socio-assistenziale, con il n. 4992/1993;
- Vista la legge regionale n. 38 del 29.08.94 che riconosce il valore sociale e il ruolo dell'attività di volontariato, volta alla realizzazione di finalità di natura sociale, civile e culturale, promuovendone le condizioni atte ad agevolare lo sviluppo ed in particolare l'art. 2, commi 5 e 6 di seguito riportati:
 5. *“Le organizzazioni di volontariato devono assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento della attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi”.*
 6. *“L'attività di volontariato non può essere in nessun modo retribuita neppure dal beneficiario. E' ammissibile unicamente il rimborso ai volontari delle spese per l'attività prestata entro i limiti e secondo i criteri preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse”;*
- Atteso che:
 - l'A.N.A.P.A.CA fornisce assistenza psicologica gratuita, non professionale, ai malati di cancro ed ai loro familiari che ne fanno richiesta;

Segue Determinazione n. 0000478 del 12/04/2010

-
- l'esperienza di tutti coloro che hanno già prestato assistenza, conferma come l'aiuto psicologico (di conforto, di condivisione, di appoggio materiale e morale) sia importante per il malato e la sua famiglia;
 - l'assistenza dei volontari della suddetta associazione e' solitamente richiesta per i malati che sono in fase avanzata della malattia;
 - quello che principalmente il Volontario può dare al malato è l'occasione di instaurare una nuova relazione; a volte la malattia dura a lungo ed i rapporti sociali si diradano; il Volontario cerca di condividere i lunghi momenti di ansia, paura, sconforto, offrendo l'occasione di poter esternare i propri sentimenti;
Il Volontario assolve il compito di migliorare la qualità della vita del malato e di chi gli sta vicino nelle ore passate dal malato durante l'attesa della terapia, aiutandolo a vivere la malattia non in solitudine, ma in condivisione e nel massimo rispetto della personalità e della dignità umana;
- Considerato che tale attività di volontariato si concretizzerà:
 - in supporto conversativo con i pazienti ed i familiari degli stessi;
 - nei servizi più semplici, quali l'approvvigionamento di generi di prima necessità;
 - in quelle incombenze che possano esser svolte senza necessità di specifiche competenze;
 - nella partecipazione alle riunioni di equipe della S.C. Cure Palliative;
 - nella collaborazione con la struttura all'organizzazione e svolgimento di eventi di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle Cure Palliative;
 - Dato atto che gli oneri della copertura assicurativa R.C.T. e per gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività convenzionale di che trattasi, costituenti elemento essenziale della convenzione ai sensi dell'art. 7 della Legge 266/91, sono posti a carico dell'Ente con il quale la stessa viene stipulata e che pertanto, per motivi logistici ed economici, l'A.S.L. provvederà direttamente a garantire tale copertura per la R.C.T. ed a rimborsarne il costo di quella per gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività convenzionale di che trattasi;
 - Dato atto che l'Associazione ed i suoi volontari s'impegnano a garantire la riservatezza delle informazioni e dei dati trattati ed a rispettare tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. 196/03 in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, con particolare riferimento ai dati sensibili;
 - Atteso che l' ASL CN1 si impegna nei confronti dell'Associazione ad assicurare, con specifico riferimento all'attività svolta dai volontari presso le proprie strutture, il rispetto delle norme e dei requisiti tecnici previsti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;

Segue Determinazione n. 0000478 del 12/04/2010

- Letto il disciplinare, allegato al presente atto sotto la voce SUB A, quale parte integrante e sostanziale, predisposto per regolamentare i rapporti tra le due parti contraenti, che riporta quanto sopra evidenziato;
- Considerato di dover provvedere al rinnovo della convenzione in questione;

DETERMINA

- Di rinnovare, per le motivazioni in premessa riportate e qui integralmente richiamate, la convenzione di cui al provvedimento A.S.L. n. 15 di Cuneo n. 201/06, stipulata con l'associazione di volontariato A.N.A.P.A.CA. di Torino, finalizzata ad assicurare assistenza non sanitaria, da parte dei volontari della Sezione di Cuneo, ai pazienti oncologici seguiti dalla propria S.C. Cure Palliative a Prevalente Valenza Oncologica presso Reparti Ospedalieri, Centri residenziali territoriali, Centri Diurni o Day Hospital, in ambulatorio e presso il proprio domicilio, in assistenza domiciliare di Cure Palliative;
- Di dare atto che la stessa avrà validità per gli anni 2010/2012 e che le condizioni giuridiche ed economiche regolanti il rapporto in oggetto, sono riportate nello schema allegato al presente provvedimento sotto la voce SUB A, quale parte integrante e sostanziale;
- Di autorizzare, conseguentemente, la spesa presunta annua di € 200,00, pari a totali € 600,00 nell'arco del triennio, quale rimborso delle spese sostenute per la copertura assicurativa dei propri volontari, per infortuni connessi allo svolgimento dell'attività convenzionale di che trattasi, sul conto 3 10 04 29 dei bilanci 2010 - 2011 e 2012.

Cuneo, 12/04/2010

**IL RESPONSABILE SC SERVIZIO
LEGALE**

Avv. Piero Giuseppe REINAUDO